

ALLEGATO A
ELENCO DESIGNAZIONI IN SCADENZA IN ORGANISMI PARTECIPATI DALLA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E REQUISITI SPECIFICI

ACEA ATO 2 SPA

Oggetto sociale.

La Società, nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 (ATO2), ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione

Previsione Statutaria e Patto Parasociale.

L'art. 15 dello Statuto societario stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto di 8 membri, di cui 5 designati da Acea Ato2 SpA, 1 designato dal Comune di Roma, 1 designato dalla Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana e 1 designato dai Comuni dell'ATO2 Roma-Lazio Centrale.

Il Patto Parasociale per la gestione del servizio idrico nell'ambito Territoriale Ottimale n. 2 tramite la società per azioni a partecipazione pubblica locale Acea Ato2 S.p.A., sottoscritto nel mese di luglio 2002, stabilisce, all'art. 6.1, che la Città Metropolitana di Roma Capitale può esprimere un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione che assumerà, nella prima riunione consiliare, la carica di Vice Presidente.

Requisiti per la designazione/nomina nel Consiglio di Amministrazione.

Oltre ai requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine/designazioni richiamati al paragrafo 2 recante "Requisiti professionali" dell'Avviso, l'art. 6.4 del Patto parasociale dispone che "il candidato alla carica di Consigliere dovrà essere scelto tra soggetti in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità ed esperienza".

Inoltre:

- l'articolo 2387 del Codice civile dispone che i soggetti interessati a presentare la propria candidatura devono possedere i requisiti specifici di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- l'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 prevede che "Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia (...)".

Compensi.

Ai Consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera un'indennità annua a favore del Consiglio. Ai Consiglieri rivestiti di particolari attribuzioni competono specifici emolumenti per la funzione, fissati secondo le modalità di legge (art. 21 dello Statuto).

Durata in carica.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo il verificarsi di una causa di decadenza e salva una diversa determinazione assembleare all'atto della nomina (art. 15 dello Statuto).

COLLEGIO SINDACALE

n. 1 sindaco effettivo e n. 1 supplente

Previsione Statutaria e Patto Parasociale.

La designazione di un componente effettivo ed uno supplente in seno al Collegio sindacale avviene ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di Acea Ato 2. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due supplenti. Il Collegio sindacale è nominato e funzionante ai sensi di legge.

Il Patto Parasociale dispone all'art.7.1 che un componente effettivo ed uno supplente del Collegio sindacale della Società deve essere designato dalla Provincia di Roma, ora Città metropolitana di Roma Capitale.

Requisiti per la designazione/nomina nel Collegio Sindacale.

Oltre ai requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine/designazioni richiamati al paragrafo 2 recante "Requisiti professionali" dell'Avviso, l'art. 7.3 del Patto Parasociale dispone che i membri del Collegio sindacale dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili e non dovranno avere rapporti di lavoro subordinato con i Soci.

Inoltre:

- l'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 prevede che "Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia (...)".

Compensi.

L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci effettivi (art. 22 dello Statuto).

Durata in carica.

Le funzioni e la durata in carica dei Sindaci sono regolati dalle vigenti leggi (art. 22 dello Statuto).

CAPITALE LAVORO SPA

Oggetto Sociale.

Capitale lavoro S.p.A. è la Società *in house* della Città metropolitana di Roma Capitale. Nata nel 2002, la Società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative della Città metropolitana di Roma Capitale (ente proprietario).

COLLEGIO SINDACALE

n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti

Previsione Statutaria.

La designazione dei componenti del Collegio sindacale viene effettuata ai sensi dell'art. 16 dello statuto societario che ne disciplina la composizione e la durata. *“L'Assemblea provvede, a norma di legge e nel rispetto del principio di equilibrio di genere, alla nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti e alla designazione del Presidente del Collegio sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo, che, comunque, non potrà essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente (...).”*

Requisiti per la designazione/nomina nel collegio sindacale.

Oltre ai requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine/designazioni richiamati al paragrafo 2 recante *“Requisiti professionali”* dell'Avviso, i candidati devono possedere **i requisiti specifici di cui all'art. 2397, ultimo comma**, del codice civile, ovvero:

1. essere iscritti nel registro dei revisori legali (D. Lgs. 7 aprile 2010, n. 39) – “almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro”;
2. se non iscritti nel suddetto registro, essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2004, n. 320 quali:
 - a) avvocati;
 - b) dottori commercialisti ed esperti contabili;
 - d) consulenti del lavoro.
3. in alternativa essere professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Inoltre:

- l'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 prevede che *“Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia (...).”*

L'Assemblea provvede, a norma di legge e nel rispetto del principio di equilibrio di genere, alla nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti e alla designazione del Presidente del Collegio sindacale (art. 16.1 dello Statuto).

Compensi.

L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo, che, comunque, non potrà essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 16.1 dello Statuto).

Durata in carica.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili (art. 16.2 dello Statuto).

CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO DEI COMUNI RIVIERASCHI DEL LAGO DI BRACCIANO

Scopo istituzionale.

Il Consorzio per la gestione di servizi per lo sviluppo economico sociale turistico culturale ed ambientale dei Comuni rivieraschi del Lago di Bracciano, di seguito denominato per brevità “Consorzio lago di Bracciano” è costituito dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dai Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 267/2000, per l’attuazione e la realizzazione degli indirizzi e delle linee programmatiche formulate dagli Enti aderenti per quanto riguarda lo sviluppo economico, sociale, turistico, culturale ed ambientale del territorio dei Comuni del lago di Bracciano.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Previsione Statutaria

Ai sensi dell’art.11, comma 3, dello Statuto del Consorzio lago di Bracciano il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea su proposta del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale separatamente dagli altri componenti, a scrutinio palese ed a maggioranza qualificata che rappresenti i 3/4 delle quote di partecipazione al Consorzio.

Requisiti per la nomina.

Oltre ai requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine/designazioni richiamati al paragrafo 2 recante “*Requisiti professionali*” dell’Avviso, l’art. 11, comma 2, dello Statuto del Consorzio dispone che “*Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre consiglieri, oltre il Presidente, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, scelti per le loro doti manageriali o per valutazioni attinenti le loro doti professionali in relazione alle finalità del Consorzio*”.

Inoltre:

- l’art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 prevede che “*Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia (...)*”.

Compensi.

Non è previsto alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Durata in carica.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio (art. 11.1 dello Statuto).